



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 luglio 2013
(OR. en)**

12883/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0248 (COD)**

**REGIO 169
ECOFIN 735
CODEC 1860**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	25 luglio 2013
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2013) 522 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2013) 522 final.

All.: COM(2013) 522 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.7.2013
COM(2013) 522 final

2013/0248 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo
di solidarietà dell'Unione europea**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato istituito nel 2002¹ per consentire all'UE di rispondere alle catastrofi gravi all'interno dell'UE e nei paesi con cui sono in corso i negoziati di adesione. Nel complesso, lo strumento sta raggiungendo i propri obiettivi in modo soddisfacente, ma la sua capacità di risposta e la sua visibilità non sono ritenute sufficienti e lo strumento è considerato troppo complesso e non abbastanza chiaro in relazione ad alcuni criteri per la sua attivazione.

Nel 2005 la Commissione ha presentato una proposta per un nuovo regolamento FSUE². Tale proposta, pur accolta favorevolmente dal Parlamento europeo³, non è stata adottata dal Consiglio. La Commissione ha ufficialmente ritirato la proposta nel giugno 2012.

Nell'ottobre 2011 la Commissione ha presentato una comunicazione sul futuro del Fondo di solidarietà⁴, contenente una valutazione degli interventi dell'attuale strumento e proposte per migliorarne il funzionamento. Un'analisi della politica attuale è stata inoltre inserita in un capitolo distinto della relazione annuale 2008 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea⁵.

La presente proposta si colloca nel contesto del nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

La proposta completa inoltre la recente proposta congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante relativa alle modalità di attuazione della clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 del TFUE⁶, che sottolinea il ruolo del Fondo di solidarietà come uno dei principali strumenti dell'Unione ai fini dell'applicazione di questa disposizione del trattato.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

La comunicazione dell'ottobre 2011 è servita come base per le discussioni con gli Stati membri, il Parlamento europeo e le altre parti interessate.

Il Comitato economico e sociale europeo e il Parlamento europeo hanno adottato relazioni che condividevano ampiamente l'analisi contenuta nella comunicazione e sostenevano le idee presentate dalla Commissione per migliorare il Fondo mediante una serie di modifiche del regolamento.⁷⁸

¹ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio.

² COM(2005) 108.

³ Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, A6-0123/2006 del 31.3.2006.

⁴ COM(2011) 613.

⁵ COM(2009) 193.

⁶ Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU C 83 del 30.3.2010, pag. 47.

⁷ Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea", ECO/319 del 28 marzo 2012.

⁸ Relazione sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione, A7-0398/2012 del 20.12.2012.

Gli Stati membri hanno espresso il loro parere nelle riunioni del comitato di coordinamento dei fondi (COCOF) e del gruppo "Misure strutturali" del Consiglio.

3. Contenuto della proposta

L'obiettivo principale della proposta è quello di migliorare il funzionamento dell'attuale strumento del Fondo di solidarietà in modo che intervenga più rapidamente, goda di maggiore visibilità presso i cittadini, sia più facile da utilizzare e contenga disposizioni più chiare. Per realizzare tale obiettivo occorre apportare un numero limitato di adeguamenti tecnici al regolamento. I principi dello strumento restano invariati come pure il suo metodo di finanziamento al di fuori del quadro finanziario pluriennale (QFP) e il probabile livello di spesa.

La proposta contiene le modifiche del regolamento FSUE che sono state discusse nella comunicazione del 2011 sul futuro del Fondo di solidarietà:

- una definizione chiara dell'ambito di intervento dell'FSUE limitato alle catastrofi naturali, comprese quelle provocate dall'uomo che sono la conseguenza diretta di una catastrofe naturale (effetti a cascata). In questo modo si elimineranno le incertezze giuridiche relative alla portata dello strumento, evitando così che vengano presentate domande che non soddisfano le condizioni necessarie;
- un nuovo criterio unico e semplice per la mobilitazione eccezionale del Fondo di solidarietà in caso di cosiddette catastrofi regionali straordinarie sulla base di una soglia fissata in funzione del PIL. Come dimostrato nella comunicazione del 2011, fissando la soglia dei danni provocati da catastrofi regionali all'1,5% del PIL a livello NUTS 2 si eliminerà la mancanza di chiarezza delle disposizioni vigenti circa le condizioni per la mobilitazione eccezionale del Fondo. In questo modo la preparazione delle domande da parte degli Stati ammissibili e la loro valutazione da parte della Commissione saranno notevolmente più semplici e rapide. Il numero di domande respinte sarà parallelamente ridotto in misura considerevole in quanto i richiedenti sapranno fin dall'inizio se soddisfano o meno il criterio in questione. Si propone come nuova soglia la percentuale dell'1,5% del PIL regionale in quanto, da un'analisi dettagliata delle domande presentate in precedenza, è emerso che tale soglia permetterà di ottenere risultati pressoché identici a quelli del passato, conseguendo nel contempo una notevole semplificazione e contribuendo considerevolmente ad accelerare le procedure decisionali e l'erogazione delle sovvenzioni;
- l'introduzione della possibilità di erogare rapidamente anticipi su richiesta dello Stato membro interessato, sino al 10% dell'importo previsto dell'aiuto finanziario entro il massimale di 30 milioni di EUR. I recuperi presso gli Stati membri delle somme del Fondo di solidarietà e degli strumenti di coesione (FESR e Fondo di coesione), fino a un importo massimo annuale, devono essere messi a disposizione del Fondo di solidarietà come entrate con destinazione specifica affinché gli impegni destinati al versamento degli anticipi siano disponibili nel bilancio dell'Unione. A tal fine, oltre all'inserimento di una disposizione specifica nel regolamento sul Fondo di solidarietà, sarà necessario introdurre una disposizione anche nel regolamento

recante disposizioni comuni⁹ sui fondi della politica di coesione e nelle disposizioni transitorie relative all'attuale periodo di programmazione. Si prevede che la Commissione presenti una proposta di modifica da adottare contemporaneamente alla presente proposta;

- l'inclusione di una disposizione specifica per le catastrofi in lenta evoluzione come la siccità. Stabilendo che l'inizio di queste catastrofi corrisponde alla data in cui le autorità pubbliche hanno adottato le prime contromisure si elimineranno le difficoltà giuridiche derivanti dall'attuale obbligo di presentare le domande entro dieci settimane dalla data in cui si sono verificati i primi danni;
- l'introduzione di disposizioni che incoraggino una più efficace prevenzione delle catastrofi, tra cui la piena attuazione della pertinente legislazione dell'Unione in materia di prevenzione, l'utilizzo delle risorse finanziarie dell'Unione per investimenti correlati e il miglioramento delle relazioni su tali azioni. Qualora si verifichi una catastrofe della stessa natura di una per la quale il Fondo è già stato mobilitato in precedenza e la legislazione dell'Unione non sia stata rispettata, la Commissione prenderà seriamente in considerazione la possibilità di respingere una nuova domanda o di concedere solamente un importo ridotto di aiuti;
- la fusione delle decisioni di concessione degli aiuti e delle convenzioni di attuazione delle decisioni in un atto unico. Tale provvedimento amministrativo contribuirà ad accelerare il trattamento delle domande da parte della Commissione e gli aiuti potranno essere pertanto erogati assai più rapidamente.

Le raccomandazioni formulate nella relazione di audit della Corte dei conti europea sull'aiuto finanziario all'Italia a seguito del terremoto dell'Aquila¹⁰ sono state prese in considerazione grazie all'introduzione di una definizione più chiara delle espressioni "misure provvisorie di alloggio" e "interventi di emergenza immediati" come pure di una disposizione sulla generazione di entrate.

Nella proposta sono stati inoltre inseriti vari altri elementi, quali una disposizione specifica sull'ammissibilità dell'IVA e sull'esclusione dell'assistenza tecnica, una disposizione che impone il rispetto dell'acquis dell'Unione, una disposizione riveduta per evitare il doppio finanziamento, relazioni ex-post ampliate sulle misure di prevenzione e una disposizione relativa all'uso dell'euro e alla sua conversione nelle valute nazionali.

Si introduce infine una serie di modifiche per allineare il regolamento al regolamento finanziario quale modificato nel 2012. Ciò riguarda non soltanto la terminologia, ma soprattutto alcuni obblighi e norme circa l'attuazione del Fondo da parte degli Stati membri in virtù del principio della gestione concorrente e da parte dei paesi candidati ammissibili (paesi che stanno negoziando l'adesione all'Unione) in virtù del principio della gestione indiretta. Per non pregiudicare gli obiettivi del Fondo, ossia affinché gli aiuti finanziari possano essere

⁹ Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, COM(2013) 246 final.

¹⁰ Corte dei conti europea, relazione speciale n. 24/2012, La risposta del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al terremoto del 2009 in Abruzzo: pertinenza e costo delle operazioni.

messi a disposizione il più rapidamente possibile dopo il verificarsi di una catastrofe grave, è necessario tuttavia derogare ad alcune disposizioni del regolamento finanziario, in particolare per quanto riguarda il processo, generalmente assai lungo, di designazione delle autorità di esecuzione, comprese quelle di audit e controllo, nonché per quanto riguarda il calendario delle relazioni annuali.

4. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 175, terzo comma, e dall'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che corrisponde alla base giuridica dell'attuale regolamento. Il ricorso all'articolo 212 è necessario per includere i paesi terzi che stanno negoziando la loro adesione all'UE.

Benché il Fondo di solidarietà vada considerato come uno degli strumenti dell'Unione per l'attuazione della clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 del TFUE, tale articolo non costituisce una base giuridica appropriata per il Fondo. L'articolo 222 è riservato alle situazioni di crisi più gravi, mentre i criteri per l'attivazione del Fondo di solidarietà sono definiti in modo tale da rendere possibile l'utilizzo del Fondo più volte all'anno. Nel quadro della procedura legislativa di cui all'articolo 222 il Parlamento europeo è informato ma non partecipa attivamente, il che non è in linea con le disposizioni del Fondo, le quali coinvolgono pienamente il Parlamento nell'ottenimento degli stanziamenti per gli aiuti finanziari del Fondo di solidarietà. Inoltre, il Fondo di solidarietà include alcuni paesi terzi non contemplati dall'articolo 222.

Principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà e si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi del Fondo di solidarietà stabilito nel 2002. L'attuale regolamento sul Fondo di solidarietà è proprio basato sul principio di sussidiarietà. Di conseguenza, il Fondo interviene solo nei casi in cui la capacità di un paese colpito da una catastrofe di far fronte autonomamente alla situazione ha raggiunto il limite. L'obiettivo non è quello di far fronte alle catastrofi a livello di UE, ma di concedere ai paesi colpiti un aiuto finanziario per aiutarli a sostenere l'onere finanziario loro inflitto a seguito di una catastrofe naturale. La proposta non modifica questo principio costituente né i criteri di ammissibilità applicabili alle catastrofi.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi già stabiliti nell'attuale strumento.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta tiene conto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, che prevede di mantenere il meccanismo attuale secondo cui le risorse di bilancio necessarie per concedere aiuti finanziari sono stanziare in aggiunta ai massimali del QFP con una decisione dell'autorità di bilancio nei limiti di una dotazione massima annua di 500 milioni di EUR (prezzi del 2011).

La decisione di esprimere la dotazione massima annua del Fondo in prezzi del 2011 (invece dei prezzi correnti) trova riscontro nella proposta con l'applicazione della stessa base all'importo di 3 miliardi di EUR che costituisce una delle due soglie di danni ai fini della definizione delle "catastrofi gravi". L'altra soglia, pari allo 0,6% del reddito nazionale lordo, non è interessata.

Nei casi in cui sia stato erogato un anticipo si terrà conto di tale importo al momento del versamento del contributo finale del Fondo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽¹¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni⁽¹²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("il Fondo")¹³.
- (2) L'Unione deve continuare a manifestare solidarietà nei confronti dei paesi con cui sono attualmente in corso negoziati di adesione. L'inclusione di tali paesi nell'ambito di applicazione del presente regolamento comporta il ricorso all'articolo 212 del trattato quale base giuridica.
- (3) La Commissione deve avere la possibilità di decidere rapidamente di impegnare risorse finanziarie specifiche e di mobilitarle quanto prima. Le procedure amministrative devono essere modificate di conseguenza e limitate allo stretto necessario. A tal fine il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso in data [gg/mm/aaaa] un accordo interistituzionale sul finanziamento del Fondo di solidarietà, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio.
- (4) La terminologia e le procedure di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 devono essere allineate alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento

¹¹ GU C [...].

¹² GU C [...].

¹³ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002¹⁴.

- (5) La definizione di catastrofe naturale, che determina l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2012/2002, deve essere inequivocabile.
- (6) I danni provocati da altri tipi di catastrofi che, mediante un effetto a cascata, sono la conseguenza diretta di una catastrofe naturale devono essere considerati, ai fini del regolamento (CE) n. 2012/2002, parte dei danni diretti causati dalla catastrofe naturale in questione.
- (7) Al fine di codificare la prassi in uso e di garantire pari trattamento delle domande, è opportuno precisare che i contributi del Fondo sono concessi solamente in relazione a danni diretti.
- (8) Una "catastrofe naturale grave" ai sensi del regolamento (CE) n. 2012/2002 deve essere definita come una catastrofe che ha provocato danni diretti al di sopra di una determinata soglia espressa in termini finanziari, nei prezzi di un anno di riferimento o come percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) dello Stato interessato.
- (9) Al fine di prendere meglio in considerazione la natura specifica delle catastrofi che, pur considerevoli, non raggiungono le soglie minime richieste per poter beneficiare di un contributo del Fondo, occorre fissare i criteri relativi alle catastrofi regionali sulla base dei danni calcolabili in riferimento al prodotto interno lordo (PIL) regionale. Tali criteri devono essere definiti in modo chiaro e semplice per diminuire la possibilità che siano presentate domande non conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (10) Ai fini della determinazione dei danni diretti è opportuno utilizzare dati forniti da EUROSTAT, in formato armonizzato, in modo da consentire un trattamento equo delle domande.
- (11) Il Fondo deve contribuire al ripristino della funzionalità delle infrastrutture, alla ripulitura delle zone danneggiate e ai costi dei servizi di soccorso come pure alle misure provvisorie di alloggio per la popolazione interessata durante l'intero periodo di attuazione. Occorre inoltre definire l'arco di tempo durante il quale l'alloggio delle persone rimaste senza tetto in conseguenza della catastrofe può essere considerato provvisorio.
- (12) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2012/2002 devono essere allineate alla politica generale di finanziamento dell'Unione per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto.
- (13) Occorre inoltre precisare che le spese per l'assistenza tecnica sono escluse dalle operazioni ammissibili.

¹⁴ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

- (14) Per evitare che gli Stati beneficiari realizzino un utile netto dall'intervento del Fondo, è opportuno precisare le condizioni alle quali le operazioni finanziate dal Fondo possono generare entrate.
- (15) Alcuni tipi di catastrofi naturali, come la siccità, si sviluppano su un arco di tempo più lungo prima che se ne risentano gli effetti disastrosi. Devono essere previste disposizioni per consentire il ricorso al Fondo anche in tali casi.
- (16) È importante garantire che gli Stati ammissibili prendano i provvedimenti necessari per prevenire il verificarsi delle catastrofi e mitigarne gli effetti, anche grazie alla piena attuazione della pertinente legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe nonché grazie all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili dell'Unione per investimenti pertinenti. Occorre pertanto disporre che il mancato rispetto della pertinente legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe, da parte di uno Stato membro che ha già ricevuto un contributo del Fondo per un precedente catastrofe naturale, può comportare il rigetto della domanda o una riduzione dell'importo del contributo in caso di una nuova domanda per una catastrofe dello stesso tipo.
- (17) Gli Stati membri possono aver bisogno di un sostegno finanziario in risposta ad una catastrofe più rapidamente di quanto sia possibile mediante la procedura normale. A tal fine, è opportuno prevedere la possibilità di versare un anticipo, su richiesta dello Stato membro interessato, poco dopo che la domanda di contributo del Fondo sia stata presentata alla Commissione. Tale anticipo non deve superare un determinato importo e di esso si deve tenere conto all'atto del versamento dell'importo finale del contributo. Gli importi del Fondo, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione recuperati presso gli Stati membri devono inoltre, fino ad un determinato importo massimo, essere considerati come entrate con destinazione specifica interne affinché gli impegni destinati al versamento di anticipi siano disponibili nel bilancio dell'Unione. Il versamento di un anticipo non deve pregiudicare la decisione finale in merito alla mobilitazione del Fondo.
- (18) Le procedure amministrative che portano al pagamento di un contributo devono essere il più semplici e rapide possibile. Occorre quindi che, per gli Stati membri, disposizioni dettagliate sull'attuazione del contributo del Fondo figurino nelle decisioni di esecuzione con cui è concesso tale contributo. Per motivi giuridici è tuttavia opportuno mantenere convenzioni di attuazione distinte per gli Stati beneficiari che non hanno ancora aderito all'Unione.
- (19) Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ha introdotto alcune modifiche nella gestione concorrente e in quella indiretta, tra cui requisiti specifici in materia di relazioni che occorre prendere in considerazione. Gli obblighi in materia di relazioni devono riflettere il breve periodo di attuazione delle operazioni del Fondo. Le procedure per la designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell'Unione devono tenere conto della natura dello strumento e non ritardare il versamento del contributo del Fondo. È pertanto necessario introdurre deroghe al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (20) Occorre introdurre disposizioni per evitare il doppio finanziamento delle operazioni finanziate dal Fondo con altri strumenti finanziari dell'Unione o strumenti giuridici internazionali relativi al risarcimento di danni specifici.

- (21) La dichiarazione delle spese effettuate dai paesi a partire dal contributo del Fondo deve essere il più semplice possibile. Occorre pertanto utilizzare un tasso di cambio unico per l'intero periodo di attuazione del contributo per i paesi che non appartengono alla zona euro.
- (22) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento (CE) n. 2012/2002 per quanto riguarda la concessione del contributo del Fondo, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione.
- (23) Le disposizioni in materia di protezione degli interessi finanziari dell'Unione devono essere precisate in modo da individuare chiaramente misure di prevenzione, individuazione e investigazione delle irregolarità, per il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.
- (24) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire azioni di solidarietà a livello dell'Unione per sostenere uno Stato colpito da una catastrofe, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri su una base ad hoc e possono dunque, grazie all'applicazione di un metodo sistematico, regolare ed equo di concessione di aiuti finanziari che coinvolge tutti gli Stati membri in funzione delle loro capacità, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, secondo il principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (25) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2012/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 è così modificato:

- (1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

1. Su richiesta di uno Stato membro o di un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione, il Fondo può essere mobilitato qualora si producano serie ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia di una o più regioni di tale Stato o paese a seguito del verificarsi di una catastrofe naturale grave o regionale sul territorio dello stesso Stato o paese, di uno Stato membro limitrofo o di un paese limitrofo con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione (nel seguito "Stato ammissibile"). I danni diretti causati da una catastrofe provocata dall'uomo che è la conseguenza diretta di una catastrofe naturale sono considerati parte dei danni diretti causati da tale catastrofe naturale.

2. Ai fini del presente regolamento per "catastrofe naturale grave" si intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca, in uno Stato membro o in un paese con cui

sono in corso i negoziati di adesione all'Unione, danni diretti stimati a oltre 3 000 000 000 EUR a prezzi del 2011, o superiori allo 0,6% del suo reddito nazionale lordo (RNL).

3. Ai fini del presente regolamento per "catastrofe naturale regionale" si intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca, in una regione a livello NUTS 2 di uno Stato membro o di un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione, danni diretti superiori all'1,5% del prodotto interno lordo (PIL) della regione. Se la catastrofe riguarda diverse regioni a livello NUTS 2, la soglia è applicata alla media ponderata del PIL di queste regioni.

4. Il Fondo può essere mobilitato anche per qualsiasi catastrofe naturale in uno Stato ammissibile che costituisce una catastrofe naturale grave in uno Stato membro limitrofo o in un paese limitrofo con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione.

5. Ai fini del presente articolo sono utilizzati dati statistici armonizzati forniti da EUROSTAT."

(2) L'articolo 3 è così modificato:

(a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'assistenza è concessa sotto forma di un contributo del Fondo. Per ogni catastrofe naturale è concesso a uno Stato ammissibile un unico contributo.

2. L'obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato ammissibile ad attuare, secondo la natura della catastrofe, le seguenti operazioni essenziali di emergenza e recupero:

(a) ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione;

(b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita;

(c) messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale;

(d) ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali.

Ai fini della lettera b) per "misure provvisorie di alloggio" si intende una sistemazione alloggiativa che dura fino a quando la popolazione colpita sia in grado di ritornare alle abitazioni originarie dopo che queste sono state riparate o ricostruite.

3. I pagamenti a titolo del Fondo si limitano a finanziare le misure destinate a mitigare i danni non assicurabili e sono recuperati qualora i costi

sostenuti per riparare i danni siano in seguito coperti da terzi conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.";

(b) sono aggiunti i seguenti paragrafi da 4 a 7:

"4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione tranne qualora non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

5. L'assistenza tecnica, compresi la gestione, il monitoraggio, l'informazione e la comunicazione, la risoluzione dei reclami, il controllo e l'audit, non è ammissibile per il contributo del Fondo.

6. Il contributo totale del Fondo non comporta la generazione di entrate che superino il costo totale delle operazioni di emergenza e di recupero sostenuto da uno Stato. Lo Stato beneficiario allega una dichiarazione in tal senso nella relazione sull'attuazione del contributo del Fondo di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

7. Il 1° ottobre di ogni anno dovrebbe essere ancora disponibile almeno un quarto dell'importo annuo per coprire i fabbisogni che si presentassero entro la fine dell'anno."

(3) L'articolo 4 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Non appena possibile, e comunque non oltre dieci settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno a seguito di una catastrofe naturale, uno Stato può presentare alla Commissione una domanda di contributo del Fondo fornendo tutte le informazioni disponibili almeno in merito:

- (a) ai danni diretti totali provocati dalla catastrofe e al loro impatto sulla popolazione, sull'economia e sull'ambiente interessati;
- (b) alla stima dei costi delle operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
- (c) alle altre fonti di finanziamento dell'Unione;
- (d) ad ogni altra fonte di finanziamento nazionale o internazionale, compresa la copertura assicurativa pubblica e privata, che potrebbe contribuire a coprire i costi di riparazione dei danni;
- (e) all'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe relativa alla natura della catastrofe;
- (f) a qualsiasi altra informazione pertinente sulle misure di prevenzione e mitigazione adottate in relazione alla natura della catastrofe.";

(b) è inserito il paragrafo 1bis:

"1bis. In caso di catastrofe naturale in evoluzione progressiva, il termine di dieci settimane per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 1

decorre dalla data in cui le autorità pubbliche dello Stato ammissibile adottano i primi provvedimenti ufficiali contro gli effetti della catastrofe.";

(c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1 e di eventuali precisazioni fornite dallo Stato ammissibile, la Commissione valuta se sussistono le condizioni per la mobilitazione del Fondo e determina l'importo di ogni eventuale contributo del Fondo nel minor tempo possibile e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Se la Commissione ha concesso un contributo del Fondo sulla base di una domanda pervenuta dopo il [dd/mm/aaaa] per una catastrofe di una determinata natura, può respingere una nuova domanda di contributo relativa a una catastrofe della stessa natura o ridurre l'importo da assegnare se lo Stato membro ammissibile è oggetto di una procedura di infrazione e ha ricevuto un parere motivato per non aver attuato la legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe il cui oggetto corrisponde alla natura della catastrofe subita.

La Commissione riserva a tutte le domande di contributo del Fondo un trattamento equo.";

(d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Quando gli stanziamenti sono messi a disposizione dall'autorità di bilancio, la Commissione adotta una decisione di esecuzione con cui è concesso il contributo del Fondo e versa immediatamente tale contributo in un'unica rata allo Stato beneficiario. Se è stato erogato un anticipo a norma dell'articolo 4bis è versato soltanto il saldo.";

(e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'ammissibilità delle spese decorre dalla data del primo danno di cui al paragrafo 1. In caso di catastrofe naturale in evoluzione progressiva l'ammissibilità delle spese decorre dalla data di cui al paragrafo 1bis.".

(4) È inserito il seguente articolo 4bis:

"Articolo 4bis

1. Al momento della presentazione di una domanda di contributo del Fondo alla Commissione, uno Stato membro può chiedere il versamento di un anticipo.

La Commissione effettua una valutazione preliminare per accertare se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e verifica la disponibilità delle risorse di bilancio. Ove tali condizioni siano soddisfatte e siano disponibili risorse sufficienti, la Commissione può adottare una decisione con cui è concesso l'anticipo e versare tale anticipo senza indugio prima dell'adozione della decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Il versamento di un anticipo non pregiudica la decisione finale in merito alla mobilitazione del Fondo.

2. L'importo dell'anticipo non supera il 10% dell'importo del contributo previsto e in nessun caso è superiore a 30 000 000 EUR. Una volta che l'importo finale del contributo sia stato determinato, la Commissione tiene conto dell'importo dell'anticipo prima di provvedere al saldo del contributo. La Commissione recupera gli anticipi versati indebitamente.

3. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse di bilancio, gli importi del Fondo, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione recuperati presso gli Stati membri sono messi a disposizione del Fondo, fino ad un massimo di 50 000 000 EUR, come entrate con destinazione specifica interne. Gli importi versati per gli anticipi o disimpegnati in bilancio sono sostituiti non appena siano recuperati nuovi importi presso gli Stati membri."

(5) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

1. La decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, contiene nel suo allegato disposizioni dettagliate per l'attuazione del contributo del Fondo.

Tali disposizioni descrivono in particolare il tipo e la localizzazione delle operazioni che saranno finanziate dal Fondo a seguito di una proposta dello Stato ammissibile.

2. Prima di versare un contributo del Fondo a uno Stato ammissibile che non è uno Stato membro, la Commissione stipula con tale Stato un accordo di delega che fissa le disposizioni dettagliate per l'attuazione del contributo del Fondo di cui al paragrafo 1, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio* e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione**, nonché gli obblighi relativi alla prevenzione e alla gestione dei rischi di catastrofe.

3. La responsabilità di selezionare le singole operazioni e di attuare il contributo del Fondo spetta allo Stato beneficiario, conformemente al presente regolamento, in particolare all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, alla decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, che concede il contributo del Fondo e, se del caso, all'accordo di delega di cui al paragrafo 2.

4. Il contributo del Fondo concesso a uno Stato membro è attuato nell'ambito della gestione concorrente conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Il contributo del Fondo concesso a un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione è attuato nell'ambito della gestione indiretta conformemente al regolamento suddetto.

5. Fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione, gli Stati beneficiari sono responsabili della gestione delle operazioni che beneficiano dell'aiuto del Fondo, nonché del controllo finanziario di tali operazioni. Essi adottano in particolare le seguenti misure:

(a) verificare la messa in opera e l'applicazione di meccanismi di gestione e di controllo tali da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi dell'Unione, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria;

- (b) verificare la corretta esecuzione delle azioni finanziate;
- (c) assicurarsi che le spese finanziate si fondino su documenti giustificativi verificabili e siano corrette e regolari;
- (d) prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Gli Stati beneficiari notificano tali irregolarità alla Commissione e la mantengono informata sull'evoluzione delle procedure amministrative e giudiziarie.

6. Gli Stati beneficiari designano gli organismi responsabili della gestione e del controllo delle operazioni che beneficiano dell'aiuto del Fondo conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In tale attività tengono conto dei criteri riguardanti l'ambiente interno, le attività di controllo, l'informazione e la comunicazione e il monitoraggio. Gli Stati membri possono designare gli organismi già designati a norma del [regolamento recante disposizioni comuni]¹⁵.

Al momento della presentazione della relazione e della dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento, gli organismi designati in questione trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 5, o all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che riguardano l'intero periodo di attuazione.

7. Lo Stato beneficiario procede alle rettifiche finanziarie necessarie quando viene constatata un'irregolarità. Tali rettifiche consistono nell'annullare in tutto o in parte il contributo del Fondo. Lo Stato beneficiario recupera qualunque somma persa in seguito a un'irregolarità.

8. Fatte salve le competenze della Corte dei conti o i controlli effettuati dallo Stato beneficiario conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o altri agenti della Commissione possono effettuare controlli in loco delle operazioni finanziate dal Fondo. La Commissione ne informa lo Stato beneficiario in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Funzionari o altri agenti dello Stato membro interessato possono partecipare a tali controlli.

9. Lo Stato beneficiario fa sì che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano mantenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per tre anni dalla chiusura dell'assistenza concessa dal Fondo."

* GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

** GU L 362 del 31.12.2012, pag.1.";

- (6) All'articolo 6, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Lo Stato beneficiario garantisce che le spese rimborsate a norma del presente regolamento non siano rimborsate attraverso altri strumenti di finanziamento

dell'Unione, in particolare gli strumenti della politica di coesione, agricola o della pesca.

3. I danni risarciti ai sensi di strumenti dell'Unione o internazionali riguardanti l'indennizzo di danni specifici non possono beneficiare allo stesso titolo dell'assistenza del Fondo."

(7) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Le operazioni oggetto di un finanziamento del Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e agli strumenti adottati ai sensi dello stesso, nonché alle politiche e alle misure dell'Unione, in particolare in materia di gestione finanziaria e appalti pubblici, e agli strumenti di assistenza della preadesione. Tali operazioni contribuiscono, ove possibile, agli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente, prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe e adattamento ai cambiamenti climatici."

(8) Gli articoli 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 8

1. Il contributo del Fondo è utilizzato entro un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui la Commissione ha erogato l'intero importo dell'assistenza. La parte di contributo che non sia stata impiegata entro tale termine o che sia stata utilizzata per operazioni non ammissibili è recuperata dalla Commissione a carico dello Stato beneficiario.

2. Gli Stati beneficiari cercano di ottenere ogni possibile indennizzo da terzi.

3. Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di un anno di cui al paragrafo 1, lo Stato beneficiario presenta una relazione sull'attuazione del contributo del Fondo corredata di una dichiarazione giustificativa delle spese. La relazione indica gli altri finanziamenti eventualmente ricevuti per le operazioni interessate, compresi i rimborsi assicurativi e gli indennizzi ottenuti da terzi.

La relazione di attuazione descrive le misure di prevenzione introdotte o proposte dallo Stato beneficiario per limitare futuri danni ed evitare, nella misura del possibile, il ripetersi di tali catastrofi, compreso l'uso a tal fine dei fondi strutturali e di investimento dell'Unione, nonché lo stato di attuazione della pertinente legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe. Essa riferisce inoltre sull'esperienza acquisita con la catastrofe nonché sui provvedimenti adottati o proposti per garantire la resilienza in relazione ai cambiamenti climatici e alle catastrofi.

La relazione di attuazione è corredata del parere di un organismo di revisione contabile indipendente, elaborato conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute, che accerta che la dichiarazione giustificativa delle spese fornisce un quadro fedele e che il contributo del Fondo è legale e regolare,

conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, e all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Al termine della procedura di cui al primo comma la Commissione effettua la chiusura dell'assistenza del Fondo.

4. Qualora il costo di indennizzo dei danni sia successivamente coperto da terzi, la Commissione chiede allo Stato beneficiario il rimborso della somma corrispondente compresa nel contributo del Fondo.

Articolo 9

Le domande di contributo del Fondo e le decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, nonché l'accordo di delega, le relazioni ed eventuali altri documenti pertinenti indicano tutti gli importi in euro.

Gli importi delle spese sostenute nelle valute nazionali sono convertiti in euro in base alla media dei tassi quotidiani di cambio pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, con riferimento al periodo di attuazione delle operazioni che beneficiano del contributo del Fondo. Qualora nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non sia pubblicato il tasso quotidiano di cambio in euro della valuta in questione, la conversione si effettua in base alla media dei tassi contabili mensili stabiliti dalla Commissione, con riferimento a tale periodo. Questo tasso di cambio unico è utilizzato durante l'intero periodo di attuazione del contributo del Fondo e come base per la relazione finale di attuazione, per la dichiarazione sull'attuazione e per gli elementi del contributo richiesti a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, o dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012."

(9) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora nuovi elementi comprovino una valutazione significativamente inferiore dei danni subiti, lo Stato beneficiario rimborsa alla Commissione l'importo corrispondente del contributo del Fondo."

(10) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i

beneficiari di finanziamenti, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente regolamento.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e ispezioni sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio¹⁷ per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a un contratto relativo a finanziamenti dell'Unione.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di delega con i paesi terzi, i contratti e le decisioni di concessione di un contributo del Fondo derivanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze."

(11) Gli articoli 13 e 14 sono soppressi.

Articolo 2 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

¹⁶ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

¹⁷ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB¹⁸

Fondo di solidarietà UE; attività ABB 13.06

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹⁹**

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

1.4.2. *Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico n. N/A

Attività ABM/ABB interessate 13.06

¹⁸ ABM: activity-based management (gestione per attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

¹⁹ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

L'obiettivo principale della proposta è quello di migliorare il funzionamento dell'attuale strumento del Fondo di solidarietà in modo che intervenga più rapidamente, goda di maggiore visibilità presso i cittadini, sia più facile da utilizzare e contenga disposizioni più chiare. Per realizzare tale obiettivo occorre apportare un numero limitato di adeguamenti tecnici al regolamento. I principi dello strumento restano invariati come pure il suo metodo di finanziamento al di fuori del bilancio dell'UE basato su un accordo interistituzionale e il probabile livello di spesa.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Il Fondo interviene solo nei casi in cui la capacità di un paese colpito da una catastrofe di far fronte autonomamente alla situazione ha raggiunto il limite (principio di sussidiarietà). L'obiettivo non è quello di far fronte alle catastrofi a livello di UE, ma di concedere ai paesi colpiti un'assistenza finanziaria per aiutarli a sostenere l'onere finanziario loro inflitto a seguito di una catastrofe naturale.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Rispondere alle richieste di assistenza finanziaria dei paesi ammissibili (Stati membri e paesi con cui sono in corso negoziati di adesione all'UE) in seguito a catastrofi naturali.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La presente proposta si colloca nel contesto del nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

La proposta completa inoltre la recente proposta congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante relativa alle modalità di attuazione della clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 del TFUE²⁰, che sottolinea il ruolo del Fondo di solidarietà come uno dei principali strumenti dell'Unione ai fini dell'applicazione di questa disposizione del trattato.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Introduzione di criteri più chiari e di procedure più semplici nonché della possibilità di versare un anticipo per poter reagire più rapidamente.

1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Il Fondo integra altri strumenti dell'UE in materia di prevenzione e mitigazione dei rischi e risposta rapida (in particolare gli strumenti della politica di coesione e il meccanismo di protezione civile).

²⁰ Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU C 83 del 30.3.2010, pag. 47.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste²¹

Per il bilancio 2013: non applicabile

Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

- agenzie esecutive
- organismi creati dalle Comunità²²
- organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
- persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (**specificare**)

- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Dal bilancio 2014

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive;

²¹ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

²² A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

■ **Gestione concorrente** con gli Stati membri

■ **Gestione indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:

- ■ paesi terzi o gli organismi da essi designati;
- organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti;
- gli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
- organismi di diritto pubblico;
- organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

I paesi ammissibili a beneficiare dell'aiuto del Fondo sono:

1. Gli Stati membri ai quali si applicano i principi della gestione concorrente. I dettagli sulla designazione delle autorità che partecipano all'attuazione, all'audit e al controllo, compresi gli obblighi in materia di relazioni, sono stabiliti nel regolamento.
2. I paesi con cui sono in corso negoziati di adesione all'Unione e ai quali si applicano i principi della gestione indiretta. Prima di versare un contributo del Fondo a uno Stato ammissibile che non è uno Stato membro, la Commissione stipula con tale Stato un accordo di delega che fissa le disposizioni dettagliate per l'attuazione del contributo del Fondo conformemente al regolamento finanziario, paragonabili a quelle applicabili agli Stati membri.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

La presente proposta non modifica il sistema di monitoraggio stabilito, che si basa su un sistema di gestione concorrente per gli Stati membri e di gestione indiretta per i paesi candidati ammissibili con obblighi simili. Il sistema si adatta al breve periodo di attuazione (1 anno) e alla specificità dello strumento per rispondere a situazioni di emergenza. È richiesta una relazione finale sull'attuazione del contributo del Fondo entro sei mesi dalla scadenza del periodo di un anno. Tale relazione deve fornire informazioni dettagliate in merito al sistema di attuazione adottato, comprese le attività di audit e di controllo, nonché una presentazione completa delle operazioni. L'organismo designato dovrà inoltre conformarsi agli obblighi in materia di relazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 5, o all'articolo 60, paragrafo 5, a seconda dei casi, per l'intero periodo di attuazione dell'operazione.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Lo Stato beneficiario invia una richiesta che viene valutata dalla Commissione. Se la richiesta soddisfa le condizioni, viene versato un anticipo del 10%. La chiusura è effettuata in base alla relazione finale, quando viene appurato anche l'anticipo del 10%. Gli anticipi sono versati secondo una tecnica specifica introdotta nel regolamento sui fondi strutturali, utilizzando recuperi dal FESR e dal Fondo di coesione. L'architettura proposta rappresenta un'evoluzione rispetto alla situazione attuale.

Le raccomandazioni formulate nella relazione di audit della Corte dei conti europea sull'aiuto finanziario all'Italia a seguito del terremoto dell'Aquila²³ sono state prese in considerazione grazie all'introduzione di una definizione più chiara delle espressioni "misure provvisorie di alloggio" e "interventi di emergenza immediati" come pure di una disposizione sulla generazione di entrate.

Nella proposta sono stati inoltre inseriti vari altri elementi, quali una disposizione specifica sull'ammissibilità dell'IVA e sull'esclusione dell'assistenza tecnica, una disposizione che impone il rispetto dell'acquis dell'Unione, una disposizione riveduta per evitare il doppio finanziamento, relazioni ex-post ampliate sulle misure di prevenzione e una disposizione relativa all'uso dell'euro e alla sua conversione nelle valute nazionali.

2.2.2. Informazioni sul sistema di controllo interno istituito

L'allegato di ciascuna decisione reca le disposizioni dettagliate per l'attuazione del contributo del Fondo. Per i paesi terzi, tali disposizioni sono stabilite nell'accordo di delega. Non vi è alcun cambiamento rispetto al regolamento vigente. L'organismo viene designato dallo Stato beneficiario. Il contributo del Fondo concesso ad uno

²³ Corte dei conti europea, relazione speciale n. 24 2012, il Fondo di solidarietà dell'UE in risposta al terremoto in Abruzzo del 2009: pertinenza e costo delle operazioni.

Stato membro è attuato nell'ambito della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, conformemente al regolamento finanziario. Il contributo del Fondo concesso a uno Stato che non è ancora membro dell'Unione è attuato nell'ambito della gestione indiretta.

Fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, gli Stati beneficiari sono responsabili in prima istanza della gestione delle azioni che beneficiano dell'aiuto del Fondo, nonché del controllo finanziario di tali azioni. A tal fine, essi verificano la messa in opera e l'applicazione di meccanismi di gestione e di controllo tali da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi dell'Unione, conformemente ai principi di sana gestione finanziaria, verificano la corretta esecuzione delle azioni finanziate, e si assicurano che le spese finanziate si fondino su documenti giustificativi verificabili e siano corrette e regolari.

La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano realizzate nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria. Spetta allo Stato beneficiario garantire l'esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. La Commissione verifica l'esistenza di tali sistemi. Fatte salve le competenze della Corte dei conti o i controlli effettuati dallo Stato beneficiario conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o altri agenti della Commissione possono effettuare controlli in loco delle azioni finanziate dal Fondo. La Commissione ne informa lo Stato beneficiario che ha presentato la domanda in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti dello Stato beneficiario interessato possono partecipare a tali controlli.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del livello previsto di rischio di errore

Sarà applicato un nuovo criterio, unico e semplice, per la mobilitazione eccezionale del Fondo di solidarietà in caso di cosiddette catastrofi regionali straordinarie sulla base di una soglia fissata in funzione del PIL. Come dimostrato nella comunicazione del 2011, fissando la soglia dei danni provocati da catastrofi regionali all'1,5% del PIL a livello NUTS 2 si eliminerà la mancanza di chiarezza delle disposizioni vigenti circa le condizioni per la mobilitazione in via eccezionale del Fondo. In questo modo la preparazione delle domande da parte degli Stati ammissibili e la loro valutazione da parte della Commissione saranno notevolmente più semplici e rapide. Il numero di domande respinte sarà parallelamente ridotto in misura considerevole in quanto i richiedenti sapranno fin dall'inizio se soddisfano o meno il criterio in questione. Ciò dovrebbe ridurre il costo dei controlli.

Gli audit svolti dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea non hanno sollevato questioni tali da impedire di avere una ragionevole garanzia sull'uso del Fondo in passato. Il tasso di errore stimato complessivo è al di sotto della soglia di rilevanza del 2%.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

La responsabilità primaria circa l'adozione di misure adeguate contro le frodi e le irregolarità spetta allo Stato beneficiario, che deve nominare un organismo di revisione contabile e, se necessario, imporre il recupero delle spese irregolari. Una sintesi degli audit e dei controlli effettuati durante il periodo di attuazione va presentata alla Commissione a norma delle disposizioni del regolamento finanziario. Gli audit possono essere effettuati in qualsiasi momento dai revisori della Commissione, della Corte dei conti o dell'OLAF.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [...]Denominazione.....]	Diss./Non-diss. (²⁴)	di paesi EFTA ²⁵	di paesi candidati ²⁶	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
3	13.060100	Diss.	NO	NO	NO	NO
4	13.060200	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [...]Denominazione.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

²⁴ Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

²⁵ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²⁶ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

	[...][XX.YY.YY.YY]		SÌ/ NO	SÌ/ NO	SÌ/ NO	SÌ/NO
--	--------------------	--	-----------	-----------	-----------	-------

3.2. Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da utilizzare compilando il **foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa** (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria) e da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

L'FSUE non è iscritto a bilancio. Le spese effettive dipenderanno dalle domande di assistenza presentate da Stati ammissibili in seguito al verificarsi di catastrofi naturali (imprevedibili) e dall'importo massimo della dotazione annuale a disposizione del Fondo come deciso nell'AII.

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	[...][Denominazione.....]
---	--------	------------------------------------

DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	Inserire gli anni necessari per illustrare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
			N ²⁷	N+1	N+2	N+3		
• Stanziamenti operativi								
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1)						
	Pagamenti	(2)						
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)						
	Pagamenti	(2a)						
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ²⁸								

²⁷ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

²⁸ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Numero della linea di bilancio		(3)								
TOTALE degli stanziamenti per la DG <....>	Impegni	= 1+1a+3								
	Pagamenti	=2+2a +3								

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	"Spese amministrative"
---	----------	-------------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
DG: REGIO									
• Risorse umane		0.262	0.262	0.262	0.262	0.262	0.262	0.262	1.834
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG <....>	Stanziamenti								

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0.262	0.262	0.262	0.262	0.262	0.262	0.262	1.834
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0.262	0.262	0.262	0.262	0.262	0.262	0.262	1.834
	Pagamenti	0.262	0.262	0.262	0.262	0.262	0.262	0.262	1.834

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti d'impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N		Anno N+1		Anno N+2		Anno N+3		Inserire gli anni necessari per illustrare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo ²⁹	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ³⁰ ...																			
- Risultato																			
- Risultato																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2:																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																			

²⁹ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

³⁰ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici...".

COSTO TOTALE																	
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
--	------	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	0.262	0.262	0.262	0.262	0.262	0.262	0.262	1.834
Altre spese amministrative								
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 5³¹ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

³¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta il ricorso a risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in unità equivalenti a tempo pieno

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	2	2	2	2	2	2	2
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)	0						
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)	0						
10 01 05 01 (ricerca diretta)	0						
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)³²							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	0						
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)	0						
XX 01 04 yy ³³	- in sede	0					
	- nelle delegazioni	0					
XX 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca indiretta)	0						
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)	0						
Altre linee di bilancio (specificare)	0						
TOTALE	2	2	2	2	2	2	2

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Il lavoro è attualmente svolto da 1 funzionario AD e da 1 funzionario AST.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Analisi delle richieste di contributi del Fondo, preparazione delle decisioni di sovvenzione, follow-up dei pagamenti, valutazione delle relazioni, ecc.
Personale esterno	n.p.

³² AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale ("intérimaire"); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

³³ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale³⁴.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per illustrare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

³⁴

Vedi punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale (per il periodo 2007-2013).

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

Non può essere stimata in anticipo

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ³⁵						
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Articoli 6150 e 6500		50	50	50	50	50	50	50

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

Gli anticipi dovrebbero essere finanziati con i recuperi a valere sul FESR e sul Fondo di coesione, fino a un massimale di 50 milioni di EUR. La Commissione proporrà una modifica della proposta di regolamento della Commissione COM(2011)615 definitivo.

³⁵ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.